

N. 6/20

Accordo Campara Domenico

Com. 710/2021



TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da **Campara Domenico** in data 31.7.20, come da ultimo modificata in data 26.11.2020,

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi in data 31.7.20, nonché le successive integrazioni in data 18.9.20, 26.11.20 e 7.12.20;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo il ricorrente residente in

ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (trattasi, infatti, di imprenditore agricolo, per il quale la possibilità di accedere alla procedura dell'accordo è espressamente prevista dall'art. 7, c. 2bis legge 3/12);
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012;
- la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 L. n.3/2012;

rilevato che:

- il debitore ha indicato l'elenco dei creditori e ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- che il piano, della durata di 76 mesi, prevede:
 - a) il pagamento integrale delle prededuzioni (compenso del gestore della crisi per euro 8.915.77), entro 11 mesi dall'omologa;

- b) il pagamento integrale, entro 11 mesi dall'omologa, dei creditori privilegiati Agenzia e Comune di _____ ;
- c) l'estinzione del debito verso _____ a seguito della restituzione del trattore oggetto di leasing, già avvenuta (del quale il creditore incamererà l'intero controvalore, all'esito della vendita, senza dover restituire al ricorrente le rate già riscosse);
- d) il pagamento del mutuo ipotecario nei confronti di _____ secondo piano di ammortamento con rata mensile di euro 1.682,64, con decorrenza delle rate dal dodicesimo mese successivo all'omologa in avanti;
- e) il pagamento integrale del creditore ipotecario _____ n n. 76 rate, a partire dall'omologa;
- f) il pagamento dei creditori chirografari (inclusi i professionisti rag. e avv. _____ che hanno rinunciato al privilegio ex art 2751bis, n. 2 cc), nella misura pari al 40% in n. 65 mensili a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'omologa del piano;

ritenuto:

- che il piano non presenti criticità sotto il profilo della fattibilità giuridica.

Invero:

- a) quanto ai creditori privilegiati _____ è previsto il pagamento integrale del loro credito entro 11 mesi dall'omologa, quindi nel rispetto del periodo di moratoria annuale di cui all'art. 8, c. 4 legge 3/12, applicabile nella fattispecie trattandosi di accordo con continuità dell'attività di impresa. E, conseguentemente, tali creditori non sono stati ammessi al voto;
- b) in relazione ai creditori ipotecari _____ e _____ come evidenziato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17834/19, Cass. 27544/19) il previsto pagamento dilazionato oltre l'anno di moratoria deve ritenersi ammissibile, a condizione che sia consentito al creditore privilegiato interessato di votare la proposta per un valore corrispondente al pregiudizio che lo stesso patirà in conseguenza dell'incasso del credito in modo dilazionato, anziché al più tardi al momento della cessazione dell'anno di moratoria. Ed infatti tali creditori sono stati ammessi al voto proprio in misura corrispondente a tale pregiudizio;

- c) è rispettato l'ordine delle prelazioni anche rispetto alle tempistiche dei pagamenti,
- d) il piano consente la soddisfazione dei creditori chirografari in misura senz'altro considerevole (40%), sicché deve ritenersi che possa essere conseguita la c.d. causa concreta dell'accordo;

rilevato, inoltre:

- che è stata prodotta l'attestazione circa la fattibilità economica del piano ai sensi dell'art. 9 c. 2 L. n.3/2012, rilasciata dal gestore della crisi dott.ssa Leila Caserta la quale, in particolare con la relazione integrativa del 18.9.20, ha predisposto apposito business plan relativo all'attività di impresa agricola del ricorrente per i prossimi anni (sulla base dei dati economici degli anni precedenti e considerando che il ricorrente potrà continuare a fornire latte a prezzo simile a quello in precedenza praticato, avendo stipulato nuovo contratto di conferimento con _____), sulla scorta del quale appare ragionevolmente plausibile che l'impresa durante il periodo di piano (76 mesi) destinato al pagamento delle prededuzioni, dei chirografari e dei privilegiati sarà in grado di produrre un utile al netto delle imposte (ed anche del fabbisogno necessario per il sostentamento del ricorrente e della sua famiglia), di entità tale da consentire il pagamento della rata mensile prevista nel piano (euro 3.783,56 per i primi 11 mesi successivi all'omologa; euro 2.289,88 per la rata n. 12 ed euro 3.972,52 per le rate dalla n. 13 alla n. 76);
- che, allo stato, non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;

verificato che:

- la proposta di accordo e il decreto di apertura della procedura del 9.12.2020 sono stati ritualmente comunicati ai creditori dal gestore della crisi, con le modalità e nel rispetto del termine fissato dal giudice (tutte le comunicazioni sono state effettuate il 17.12.2020, quindi entro il termine del 20.12.2020 fissato con il decreto del 9.12.2020);
- che, a cura del gestore della crisi, si è provveduto alla pubblicità di cui all'art 10, c. 2 lett. A) legge 3/12 in data 17.12.2020;

rilevato che:

- all'esito del voto il gestore della crisi ha inviato, a mezzo Pec in data 4.2.2021, a tutti i creditori la relazione sul voto di cui all'art. 12, c. 1 legge 3/12, con espresso

- avvertimento circa la possibilità di formulare contestazioni nel termine di 10 giorni dalla comunicazione;
- che entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 12 legge 3/12 non sono state proposte contestazioni avverso il piano;
 - che in data 22.2.21 il gestore della crisi ha quindi trasmesso a questo Giudice la relazione sul voto, unitamente all'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;
 - che dalla suddetta relazione e dalla documentazione ad essa allegata risulta che l'accordo ha ricevuto l'assenso (espresso o per silenzio assenso), entro il termine per esprimere il voto (1.2.21), del 100% dei creditori ammessi al voto, sicché lo stesso deve ritenersi approvato ai sensi dell'art. 11, c. 2 legge 3/12;
 - che all'udienza del 10.3.2021 il ricorrente, al fine di garantire maggiormente il pagamento rateale previsto a favore dei creditori, ha chiesto espressamente che il caseificio che acquista il latte prodotto dalla sua azienda agricola sia espressamente autorizzato a stornare dal corrispettivo mensile dovuto al Campara un importo di euro 4.000,00 (ampiamente sufficiente a coprire l'intero importo della rata mensile dovuta ai creditori secondo il piano) da versare su un apposito conto corrente che il ricorrente aprirà su indicazione del gestore, e sul quale disporrà un ordine automatico di bonifico a favore dei singoli creditori, per l'importo della rata mensile ad essi spettante, per tutta la durata del piano. In ragione di ciò, nonché di quanto si è già sopra evidenziato in merito alla effettiva possibilità per il Campara di acquisire mensilmente entrate di entità tale da garantire l'acquisizione della provvista necessaria per far fronte agli obblighi assunti con la proposta di accordo e sopra specificati, va senz'altro condivisa l'attestazione circa la fattibilità economica del piano ai sensi dell'art. 9 c. 2 L. n.3/2012, rilasciata dal gestore della crisi dott.ssa Caserta;

ritenuto:

- quindi, che sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 12, c. 2 legge 3/12 per l'omologa dell'accordo;
- che debbano essere adottate adeguate forme di vigilanza circa l'esatta esecuzione dell'accordo, ai fini della eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli art. 11, c. 5 legge 3/12 e per garantire ai creditori l'informativa di cui all'art. 13, c. 2 legge 3/12

P.Q.M.

Visto l'art. 12, c. 2 legge 3/12

omologa l'accordo ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti proposto da **Campara Domenico**, nato a Roverè Veronese (Vr) il 6.7.1965 ed residente in _____ (cod.fisc. CCMPDNC65L06H608V);

autorizza il soggetto acquirente del latte prodotto dall'azienda agricola del ricorrente a stornare mensilmente dal corrispettivo dovuto al Campara per l'acquisto di latte un importo pari ad euro 4.000,00, da versare su apposito conto corrente intestato allo stesso Campara e che quest'ultimo provvederà ad aprire presso istituto di credito indicato dal gestore della crisi dott.ssa Leila Caserta. Il Campara, a seguito dell'apertura di tale conto corrente, provvederà a disporre bonifici automatici a favore dei singoli creditori indicati nel piano, per gli importi mensili stabiliti nel piano e per il numero di rate previste. Ogni altra operazione in uscita da tale conto, dovrà essere espressamente autorizzata dal Giudice. Il gestore della crisi provvederà a comunicare il presente provvedimento alla banca, allegando anche il piano di pagamento del piano, con indicati i nominati dei creditori e l'importo della rata mensile a ciascuno di essi spettante;

visto l'art. 13, c. 2 legge 3/12, dispone che il gestore della crisi dott.ssa Leila Caserta risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità rilevata; con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal corrente anno 2021) lo stesso gestore della crisi relazionerà al Tribunale in merito all'esecuzione dell'accordo, specificando i pagamenti intervenuti ed evidenziando gli eventuali inadempimenti del ricorrente rispetto agli obblighi assunti ovvero il compimento di atti in frode dei creditori da parte dello stesso. La relazione, una volta vistata dal Giudice, sarà poi comunicata ai creditori a cura dello stesso gestore della crisi;

visti gli art. 12, c. 2 e 10, c. 2 legge 3/12, dispone che, a cura del gestore della crisi, copia dell'accordo e del presente provvedimento sia pubblicata sul sito web del Tribunale di Verona, sul sito internet "ilcaso.it" e nel registro delle imprese (documentando l'avvenuta pubblicità nella prima relazione semestrale al Tribunale). Il tutto previa cancellazione dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativi di soggetti diversi dal ricorrente, dal giudice e dal gestore della crisi; b) indirizzo di residenza del ricorrente.

visto l'art. 12, c. 3 legge 3/12, dà atto che l'accordo omologato con il presente decreto è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui

all'articolo 10, comma 2 legge 3/12 (17.12.2020). I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 10.3.2021

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene Armenio)

Irene Armenio

